

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1575

DECRETO 18 maggio 2021 “Modalità di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce”. Presa d’atto ed indicazioni operative.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” riferisce.

Visti:

- il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., il quale:
 - all’art. 1, co. 2, vincola l’erogazione delle prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA) al rispetto dei principi, della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
 - all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
 - all’art. 2, comma 2, prevede che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’art. 1, co. 7, del D.Lgs 30 dicembre n. 502”, ed in particolare l’allegato 4 “prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale” che contiene il Nomenclatore specialistico ambulatoriale e viste le prestazioni ricomprese negli specifici allegati relativi alla branca di genetica;
- l’art. 1, co. 479 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che prevede “ al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l’aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l’acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce”, ovvero l’art. 1, co. 480, della stessa legge n. 178, che prevede le modalità di accesso ai requisiti per l’erogazione delle risorse al cui precedente comma 479;
- il Decreto del 18 maggio 2021 “ Modalità di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce”, pubblicato su G.U. n. 161 del 07 luglio 2021, all’art. 2, co. 3 prevede che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute una delibera riportante le indicazioni di cui all’allegato 2 relative alle modalità organizzative per la prescrizione, l’esecuzione, l’utilizzo, il monitoraggio, le verifiche e i controlli dei test multigenici prognostici e/o predittivi da eseguire nell’ambito del percorso di cura e con garanzia di presa in carico multidisciplinare.

Atteso che:

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 è stato approvato il modello organizzativo e sono stati definiti i principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.), nonché al recepimento dell’Accordo Stato – Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro Anni 2014-2016” (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014);
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22/05/2018 è stato approvato il provvedimento

recante: “Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e monitoraggio ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 recante - Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia (Rep. Atti n. 185/CSR del 18/12/2014)”;

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1335 del 24/07/2018 è stata istituita la Rete regionale dei Servizi di Anatomia patologia ed è stato approvato il documento relativo alla definizione delle attività dei servizi e degli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 504 del 19/03/2019 è stata istituita la Rete ospedaliera della Regione Puglia “Terapia del dolore” e sono state individuate le prestazioni, il relativo setting assistenziale;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 794 del 2/5/2019 è stato approvato il documento avente ad oggetto: “Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti n. 158/CSR), Istituzione del Centro Regionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori Rari presso l’IRCCS oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari”;
- con i Regolamenti regionali 22 novembre 2019, n. 23 e 20 agosto 2020, n. 14 la Regione Puglia ha approvato il “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016/2017”, dopo aver acquisito il parere favorevole dal parte del Ministero della Salute;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1103 del 16/07/2020 è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto: “Preso d’atto delle deliberazioni del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. relativa alla individuazione dei Centri Hub e Spoke chirurgici della (ROP) e degli indicatori - Revisione identificazione Centri di Orientamento Oncologico (COro) della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) e relativo regolamento. Istituzione Comitato Etico Unico Oncologico e l’Alto Comitato per la ricerca Oncologica”.
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1104 del 16/07/2020 è stato approvato il documento avente ad oggetto: “Preso d’atto delle deliberazioni del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. riferite ai PDTA regionali per Cr. Colon retto, Cr. Polmone, Cr. Prostata, Cr Neoplasie mammarie e Cr. Endometrio”.

Considerato che:

- Il Decreto 18 maggio 2021 “Modalità di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce”, ha stabilito, tra l’altro, all’art. 2, quanto segue:

“1. A decorrere dall’anno 2021, le risorse di cui all’art. 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome tenendo conto del numero dei test da somministrare in relazione alla popolazione femminile residente, alla potenziale incidenza e prevalenza del carcinoma mammario e alla stratificazione clinico-patologica secondo la tabella di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modalità e i requisiti per l’accesso ai test multigenici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce sono indicati nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per l’anno 2021, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute una delibera riportante le indicazioni di cui all’allegato 2 relative alle modalità organizzative per la prescrizione, l’esecuzione, l’utilizzo, il monitoraggio, le verifiche e i controlli dei test multigenici prognostici e/o predittivi da eseguire nell’ambito del percorso di cura e con garanzia di presa in carico multidisciplinare.

4. Il Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3, nei trenta giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle delibere, valuta la conformità delle stesse ai criteri di cui al presente decreto.

5. Entro sessanta giorni dal termine fissato per la trasmissione delle delibere di cui al comma 3, il Ministero, acquisito il parere favorevole del Comitato di coordinamento di cui all’art. 3, eroga alle regioni e alle province autonome il cinquanta per cento del finanziamento di cui al comma 1, relativo all’anno 2021. Entro il 31 marzo 2022, il Ministero, valutata la relazione finale che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere entro il 31 gennaio 2022 e attestante il numero, la tipologia e i costi dei test effettuati nel corso del 2021, eroga alle stesse la restante quota del 50% del finanziamento di cui al comma 1, relativo all’anno 2021.

6. A partire dall'anno 2022, il Ministero della salute eroga il cinquanta per cento del finanziamento entro il 31 maggio di ciascun anno, su specifica istanza delle regioni e province autonome da presentarsi entro il 31 marzo del medesimo anno. Nell'istanza di cui al primo periodo, le regioni e province autonome confermano l'assetto organizzativo precedentemente indicato o comunicano eventuali variazioni. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero, valutata la relazione finale che le regioni e le province autonome sono tenute a far pervenire entro il 31 gennaio, attestante il numero, la tipologia e i costi dei test effettuati nell'anno precedente, eroga alle stesse la restante quota del cinquanta per cento del finanziamento di cui al comma 1".

- con il Decreto 18 maggio 2021 è stato assegnato alla Regione Puglia un finanziamento pari ad € 1.195.591,00 così come di seguito determinato:

REGIONE	Popolazione femminile residente	Tassi standardizzati di tumori alla mammella	Casi stimati di tumori alla mammella	Test attesi calcolati in base ai casi stimati di tumori alla mammella, alla stratificazione clinico patologica e ai fondi disponibili	Fondi
Puglia	2.029.773	150,8	3.200	598	1.195.591

Per quanto sopra esposto, si intende:

- prendere atto delle indicazioni operative relative all'esecuzione dei test genomici nel tumore mammario trasmesse dalla Rete Oncologica Pugliese (ROP) a mezzo mail ed acquisiti con numero di Prot. AOO_183/22/07/2021/13440, di cui all'Allegato, parte integrante del presente provvedimento
- prevedere la definizione di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei test in questione, come da allegato 2 al Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021, utilizzando criteri di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate, di buona qualità e stimate secondo il metodo Grade. La valutazione sarà pertanto affidata al Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese (ROP) nonché ad un rappresentante della Rete Anatomia Patologica pugliese, con adeguate integrazioni delle professionalità coinvolte nel processo diagnostico del tumore della mammella. A tal proposito si individua l'IRCCS "Giovanni Paolo II", quale Istituto per l'esecuzione della predetta procedura di evidenza pubblica a valenza regionale;
- di modificare il nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale, di cui alla D.G.R. n. 951/2013 e ss.mm.ii. introducendo la prestazione "91.30.6 - Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata", in attesa dell'inserimento nel nomenclatore Nazionale, al fine di procedere alla rilevazione delle prestazioni erogate dalla prescrizione fino all'erogazione, secondo le pagina 3 di 21 condizioni di erogabilità definite dall'allegato 2 al Decreto del Ministro della Salute del 18 maggio 2021;
- stabilire la tariffa di tale prestazione pari a euro 2.000,00 in relazioni a quanto previsto nell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 Maggio 2021 che definisce i criteri di ripartizione del fondo stimando per la Regione Puglia un totale di 598 test attesi ed un relativo fondo pari a euro 1.195.591, da cui si evince tale importo ipotizzato per ogni test;
- stabilire che la competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta trasmetta al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio 2022 una relazione attestante il numero, la tipologia e i costi dei test effettuati nel corso del 2021;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021, al fine di acquisire il previsto parere del Comitato di coordinamento necessario alla erogazione del cinquanta per cento del finanziamento, relativo all'anno 2021.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. N. 7/97 art 4 lett. d) propone alla Giunta:

1. di recepire quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021 ed in particolare il documento di cui Allegato 2 del citato Decreto *“Modalità e requisiti per l’accesso ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce”*, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. di prendere atto delle indicazioni operative relative all’esecuzione dei test genomici nel tumore mammario trasmesse dalla Rete Oncologica Pugliese (ROP) a mezzo mail ed acquisiti con numero di Prot. AOO_183/22/07/2021/13440, di cui all’Allegato, parte integrante del presente schema di provvedimento;
3. di prevedere la definizione di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto dei test in questione, come da allegato 2 al Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021, utilizzando criteri di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate, di buona qualità e stimate secondo il metodo Grade. La valutazione sarà pertanto affidata al Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese (ROP) nonché ad un rappresentante della Rete Anatomia Patologica pugliese, con adeguate integrazioni delle professionalità coinvolte nel processo diagnostico del tumore della mammella. A tal proposito si individua l’IRCCS “Giovanni Paolo II”, quale Istituto per l’esecuzione della predetta procedura di evidenza pubblica a valenza regionale;
4. di stabilire che con determinazione dirigenziale della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” sia definito, entro dieci giorni dalla definizione della procedura di evidenza pubblica e con il supporto della Rete Oncologica Pugliese e della Rete Anatomia Patologica, il protocollo operativo ed organizzativo per l’erogazione del test genomico;
5. di modificare il nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale, di cui alla D.G.R. n. 951/2013 e ss.mm.ii. introducendo la prestazione “91.30.6 - Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata”, in attesa dell’inserimento nel nomenclatore Nazionale, al fine di procedere alla rilevazione delle prestazioni erogate dalla prescrizione fino all’erogazione, secondo le pagina 3 di 21 condizioni di erogabilità definite dall’allegato 2 al Decreto del Ministro della Salute del 18 maggio 2021;

6. stabilire la tariffa di tale prestazione pari a euro 2.000,00 in relazioni a quanto previsto nell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 Maggio 2021 che definisce i criteri di ripartizione del fondo stimando per la Regione Puglia un totale di 598 test attesi ed un relativo fondo pari a euro 1.195.591, da cui si evince tale importo ipotizzato per ogni test;
7. di stabilire che la competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta trasmetta al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio 2022 una relazione attestante il numero, la tipologia e i costi dei test effettuati nel corso del 2021;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021, al fine di acquisire il previsto parere del Comitato di coordinamento necessario alla erogazione del cinquanta per cento del finanziamento, relativo all'anno 2021;
9. di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale si procederà ad acquisire il previsto finanziamento ministeriale, che verrà erogato secondo le procedure di cui al comma 6, art. 2 del D.M. 18 maggio 2021;
10. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta" alla Sezione "Risorse strumentali e tecnologiche", al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle AA.SS.LL, delle Aziende Ospedaliero Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE PO.:

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera":

Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Antonio Mario LERARIO

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale Animale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA

osservazioni alla presente proposta di DGR

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

Vito MONTANARO

L'ASSESSORE: **prof. Pietro Luigi Lopalco**

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti di sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

di recepire quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021 ed in particolare il documento di cui Allegato 2 del citato Decreto *“Modalità e requisiti per l’accesso ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce”*, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di prendere atto delle indicazioni operative relative all’esecuzione dei test genomici nel tumore mammario trasmesse dalla Rete Oncologica Pugliese (ROP) a mezzo mail ed acquisiti con numero di Prot. AOO_183/22/07/2021/13440, di cui all’Allegato, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prevedere la definizione di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto dei test in questione, come da allegato 2 al Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021, utilizzando criteri di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate, di buona qualità e stimate secondo il metodo Grade. La valutazione sarà pertanto affidata al Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese (ROP) nonché ad un rappresentante della Rete Anatomia Patologica pugliese, con adeguate integrazioni delle professionalità coinvolte nel processo diagnostico del tumore della mammella. A tal proposito si individua l’IRCCS “Giovanni Paolo II”, quale Istituto per l’esecuzione della predetta procedura di evidenza pubblica a valenza regionale;
3. di stabilire che con determinazione dirigenziale della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” sia definito, entro dieci giorni dalla definizione della procedura di evidenza pubblica e con il supporto della Rete Oncologica Pugliese e della Rete Anatomia Patologica, il protocollo operativo ed organizzativo per l’erogazione del test genomico;
4. di modificare il nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale, di cui alla D.G.R. n. 951/2013 e ss.mm.ii. introducendo la prestazione “91.30.6 - Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata”, in attesa dell’inserimento nel nomenclatore Nazionale, al fine di procedere alla rilevazione delle prestazioni erogate dalla prescrizione fino all’erogazione, secondo le pagina 3 di 21 condizioni di erogabilità definite dall’allegato 2 al Decreto del Ministro della Salute del 18 maggio 2021;
5. stabilire la tariffa di tale prestazione pari a euro 2.000,00 in relazioni a quanto previsto nell’allegato 1 al Decreto Ministeriale 18 Maggio 2021 che definisce i criteri di ripartizione del fondo stimando per la Regione Puglia un totale di 598 test attesi ed un relativo fondo pari a euro 1.195.591, da cui si evince tale importo ipotizzato per ogni test;

6. di stabilire che la competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta trasmetta al Ministero della Salute, entro il 31 gennaio 2022 una relazione attestante il numero, la tipologia e i costi dei test effettuati nel corso del 2021;
7. di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale si procederà ad acquisire il previsto finanziamento ministeriale, che verrà erogato secondo le procedure di cui al comma 6, art. 2 del D.M. 18 maggio 2021;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2021, al fine di acquisire il previsto parere del Comitato di coordinamento necessario alla erogazione del cinquanta per cento del finanziamento, relativo all'anno 2021;
9. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta" alla Sezione "Risorse strumentali e tecnologiche", al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle AA.SS.LL, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Codice CIFRA: SGO / DEL / 2021/00079

OGGETTO: DECRETO 18 maggio 2021 Modalita' di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce. Presa d'atto ed indicazioni operative.

DOCUMENTO TECNICO PREDISPOSTO DA ARESS – RETE ONCOLOGICA PUGLIESE (ROP)

In ossequio a quanto disposto dal decreto del 18.05.2021 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 161, del 07.07.2021, si identifica come popolazione suscettibile di eseguire test genomico le pazienti affette da carcinoma mammario endocrino responsivo in fase precoce, in cui il beneficio dell'aggiunta della chemioterapia alla terapia endocrina adiuvante è controverso.

Al fine di definire la prognosi e la selezione per il trattamento chemioterapico di questo gruppo di pazienti, sono stati sviluppati i test di espressione genica il cui utilizzo nella pratica clinica rappresenta una importante opportunità, ma la cui applicazione viene ad essere governata e regolamentata nella sua indicazione qualità e sostenibilità dal presente documento.

Sulla scorta dei dati della letteratura prodotti dagli studi di applicazione degli stessi, l'indicazione a eseguire tali test riguarda le pazienti con *carcinoma mammario ormonoresponsivo Her-2 negativo linfonodi negativi o linfonodi positivi da 1 a 3 sia in pre che in postmenopausa*

Non sono candidabili ai test genomici le "pazienti ad alto rischio" così come le pazienti appartenenti al sottogruppo HER-2 positivo e triplo negative o con almeno 4 delle seguenti caratteristiche

- G3,
- T3,T4
- Ki67 \geq 30%
- ER \leq 30%
- Linfonodi positivi superiori a 3.

Non sono candidabili a test genomici le pazienti a basso rischio, ovvero con le 5 caratteristiche di seguito riportate:

- G1
- T1a*, T1b
- Ki67 \leq 20%
- ER \geq 80%
- Linfonodi negativi.

*in caso di T1a non è indicato l'accesso al test in presenza di almeno due parametri favorevoli.

Non sono candidate altresì a test genomico le pazienti le cui condizioni cliniche (performance status, comorbidità) escludano la possibilità di un trattamento chemioterapico indipendentemente dal livello di rischio.

La prescrizione del test verrà indicata dai gruppi multidisciplinari nell'ambito dei centri di senologia - Breast Unit della Regione Puglia (individuati dalla DGR n. 854 del 22.05.2018 e successiva D.G.R. 1103/2020) che hanno in carico la paziente per il percorso terapeutico e il follow-up.

L'anatomopatologo dedicato della Breast Unit, in caso di indicazione data dal gruppo multidisciplinare, utilizzerà la dicitura "Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata" relativa al campione da inviare, sia che proceda direttamente all'esecuzione, sia che invii il campione in altra sede.

Codice CIFRA: SGO / DEL / 2021/00079

OGGETTO: DECRETO 18 maggio 2021 Modalita' di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce. Presa d'atto ed indicazioni operative.

Per quanto riguarda l'evidenza grade sul tipo di test da utilizzare, si fa riferimento al position paper AIOM (***Test di analisi dei profili di espressione genica nel carcinoma della mammella- Maggio 2021***) in cui il test Oncotype dx, Mammaprint e Endopredict sono supportati da studi prospettici randomizzati, Relativamente al test Pam50 (PROSIGNA) le linee guida ASCO (***Use of Biomarkers to Guide Decisions on Adjuvant Systemic Therapy for Women With Early-Stage Invasive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Harris LN et.al J Clin Onc, 1143-1150,2016***) lo raccomandano come test affidabile nelle pazienti recettori ormonali positivi HER-2 negative ma con linfonodi negativi insieme con fattori clinico patologici (dimensione del T, grading e ki67)), ma non trova applicazione nelle pazienti con linfonodi positivi. Prosigna non è attualmente utilizzabile in pratica clinica sia a causa della mancanza di studi interventistici prospettici (***M.C. Chang, L.H. Souter, S. Kamel-Reid, M. Rutherford, P. Bedard, M. Trudeau, J. Hart, A. Eisen, and the Molecular Oncology Advisory Committee. Clinical utility of multigene profiling assays in early-stage breast cancer. Curr Oncol. 2017 Oct;24(5):e403-e422***), sia dei dati dello studio prospettico OPTIMA relativi a tale test.

**Il Dirigente di Sezione
Antonio Mario Lerario**

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
0
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:30/09/2021 13:13:04

30/09/21, 08:58 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=2&art.co...

(Allegato 2)

Allegato 2

MODALITA' E REQUISITI PER L'ACCESSO AI TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA MAMMARIO ORMONORESPONSIVO IN STADIO PRECOCE

1. Introduzione

Il tumore al seno rappresenta un importante problema di salute pubblica nel mondo. In Europa l'incidenza stimata nella popolazione femminile e' pari a 143/100.000 casi, con una mortalita' di 34,1/100.000 (European cancer information system, 2020); i dati italiani si attestano rispettivamente su valori di 151,1/100.000 e 30,9/100.000. Nel nostro Paese il carcinoma della mammella rappresenta il tumore piu' frequentemente diagnosticato: nel 2020 sono stati stimati 54.976 casi nella popolazione femminile, il 30,3% di tutte le forme tumorali. (AIOM/AIRTUM «I numeri del cancro 2020»).

Circa l'80% delle pazienti con tumore al seno, se correttamente e precocemente trattato, ha una sopravvivenza oltre i dieci anni dalla prima diagnosi.

La gestione del carcinoma della mammella in fase precoce si basa principalmente sul trattamento locoregionale attraverso la sola chirurgia o in combinazione con la radioterapia cui segue la terapia adiuvante nella grande maggioranza di casi. Nel 70% dei tumori e' presente una iper-espressione dei recettori ormonali che pone l'indicazione a una esclusiva terapia ormonale in aggiunta ai trattamenti suddetti; in alcuni casi, ad esempio nei tumori triple negative o HER2 positivi o quando il rischio di recidiva e' sufficientemente alto, vi e' indicazione ad aggiungere un trattamento chemioterapico e/o con farmaci a bersaglio molecolare.

Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi test in grado di valutare l'espressione di geni coinvolti nella regolazione della replicazione cellulare delle cellule tumorali e nella genesi delle metastasi, che permettono di individuare profili genomici specifici per «categorie di rischio» di recidiva.

Tali strumenti hanno la capacita' di identificare pazienti alle quali non e' possibile assicurare un significativo beneficio con l'utilizzo della chemioterapia adiuvante, e quindi supportano il clinico e la paziente nell'obiettivo di evitare l'esposizione agli effetti tossici dei chemioterapici durante e dopo il trattamento,

30/09/21, 08:58

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=2&art.co...

riducendo i relativi costi sociali e gestionali. Si stima che l'utilizzo di questi test come supporto alla scelta terapeutica in casi selezionati potrebbe comportare una riduzione dal 50 al 75% del ricorso alla chemioterapia adiuvante.

I test genomici, pertanto, rappresentano un valido ulteriore strumento decisionale a disposizione dei clinici che hanno in cura pazienti con carcinoma invasivo della mammella in stadio precoce per le quali non è chiara l'utilità di una chemioterapia in aggiunta alla endocrino terapia.

In questi casi i test genomici integrano l'informazione fornita dagli altri indicatori clinici-patologici, strumentali e molecolari, e insieme alla valutazione dei benefici attesi, delle comorbidità e della preferenza delle pazienti, indirizzano verso l'opzione terapeutica migliore nello specifico caso concreto (medicina personalizzata).

2. Indicazione, prescrizione, esecuzione, utilizzo e monitoraggio dei test genomici nell'ambito del percorso di cura con garanzia di presa in carico multidisciplinare e di appropriatezza d'uso

Indicazione

I test genomici sono indicati nei casi incerti quando è necessaria l'ulteriore definizione della effettiva utilità della chemioterapia adiuvante post operatoria, in aggiunta alla ormonoterapia, per le pazienti affette da carcinoma mammario in fase iniziale (stadio I-III A) con recettori ormonali positivi (ER+) e con recettori del fattore di crescita epidermico umano 2 negativi (HER2-), identificate dopo stratificazione clinica, istopatologica e strumentale radiologica.

I test genomici non sono indicati nei casi in cui la paziente correttamente informata abbia negato il consenso alla eventuale chemioterapia adiuvante né quando, a giudizio clinico dell'oncologo, le caratteristiche e le condizioni cliniche della paziente facciano escludere la possibilità della chemioterapia.

I test genomici non sono altresì indicati per pazienti, sempre con carcinoma in fase iniziale ER+ HER- identificate dopo stratificazione clinico-patologica (tabella seguente) come a basso rischio di ricorrenza, e perciò candidate alla ormonoterapia senza chemioterapia adiuvante post operatoria, o ad alto rischio di ricorrenza, e perciò candidate alla associazione ormonoterapia + chemioterapia adiuvante post operatoria.

30/09/21, 08:58

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=2&art.co...

BASSO RISCHIO	ALTO RISCHIO
Le seguenti 5 caratteristiche	Almeno 4 delle seguenti caratteristiche
G1	G3
T1 (a-b)*	T3 T4
Ki 67 <20%	Ki 67 >30%
ER >80%	ER <30%
N Negativo	N Positivo (>3 linfonodi non indicazione al test)
*In caso di T1a non e' indicato l'accesso al test in presenza di almeno altri 2 parametri favorevoli	

Prescrizione

La prescrizione dei test genomici deve essere effettuata dall'equipe multidisciplinare dei centri di senologia che hanno in carico la paziente per l'indicazione, l'esecuzione e il follow up della eventuale chemioterapia adiuvante, tenuto conto delle preferenze espresse dalla paziente, opportunamente informata.

Nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, la prestazione viene assicurata, laddove sussistano i presupposti clinici, indipendentemente dall'appartenenza di genere.

Le regioni e le province autonome individuano nei rispettivi atti deliberativi i centri di senologia che eseguiranno la valutazione multidisciplinare e l'eventuale richiesta del test adottando i criteri stabiliti di accesso alla prestazione.

Il centro preposto alla prescrizione deve compilare una scheda/richiesta informatizzata che riporti i parametri che consentono di individuare il livello di rischio della paziente, il successivo risultato del test e il percorso terapeutico intrapreso. Tale scheda dovrà inoltre essere aggiornata con i dati del follow-up annuale.

Nell'adempimento delle funzioni di competenza, i centri di senologia sono tenuti al rispetto delle disposizioni europee e

30/09/21, 08:58

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=2&art.co...

nazionali in materia di protezione dei dati relativi alla salute e dei dati genetici, quali dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

E' altresì assicurato il rispetto delle prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici contenute nel provvedimento n. 146 del 2019, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, anche relativamente alle informazioni da fornire agli interessati, all'acquisizione del consenso e alla consulenza genetica.

Esecuzione

Il test genomico e' erogabile una sola volta (salvo insorgenza di problematiche tecniche nella corretta esecuzione del test non prevedibili ed eccezionali, nonché in caso di nuovo tumore primitivo in sede analoga le cui caratteristiche biologiche potrebbero nuovamente dover richiedere il test) per ciascuna paziente correttamente indicata, anche se non residente in regione e provincia autonoma. Il test richiesto e' eseguito sul campione di tessuto tumorale ottenuto da resezione chirurgica, il piu' rappresentativo della lesione e adeguatamente fissato in formalina e incluso in paraffina.

Al fine di tracciabilità, e adottando tecniche di cifratura e pseudonimizzazione o altre soluzioni che consentano il trattamento dei dati di cui trattasi nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di protezione dei dati relativi alla salute e dei dati genetici, l'Unità operativa di anatomia patologica nella quale risiede il materiale su cui sarà eseguito il test utilizza la dicitura univoca «Test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata», sia che proceda direttamente alla esecuzione, sia che invii il materiale per esecuzione in altra sede.

Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei test le regioni e le province autonome devono utilizzare criteri di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate, di buona qualità e stimate secondo il metodo Grade.

Utilizzo

L'interpretazione dei risultati del test genomico e' garantita dall'equipe multidisciplinare del Centro di senologia che ha in carico la paziente per l'indicazione, l'esecuzione e il follow up della eventuale chemioterapia adiuvante.

30/09/21, 08:58

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=2&art.co...

Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici sono adottate, in ogni caso, le cautele dettate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 2019.

Monitoraggio

La rendicontazione sia ai fini del monitoraggio dell'utilizzo del fondo di cui all'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia ai fini della verifica di appropriatezza e degli esiti clinici ottenuti con l'impiego dei test genomici in aggiunta ai parametri clinico-patologici, e' assicurata, secondo le indicazioni organizzative di ciascuna regione e provincia autonoma, da ciascun Centro di senologia individuato che, in attesa dell'eventuale aggiornamento del nomenclatore tariffario nazionale, utilizza la seguente denominazione:

test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata.

Per le pazienti afferenti a centri di cura posti al di fuori della regione o della provincia autonoma di residenza la prestazione e' a carico della regione/provincia autonoma di appartenenza, mediante compensazione economica tra regione/P.A. erogante e regione/P.A. di residenza, che avviene tramite fatturazione diretta. A tal fine l'ASL di residenza rilascia alla paziente previa autorizzazione in tal senso.

Le regioni e province autonome provvedono a rendicontare l'utilizzo del fondo nell'ambito e con le modalita' degli usuali rendiconti e con cadenza annuale; inoltre, comunicano al Ministero una relazione dettagliata riguardo all'uso appropriato, agli esiti clinici e alle variazioni di utilizzo delle risorse (quali il numero di cicli di chemioterapia e di accessi in regime di ricovero e/o ambulatoriale) ottenuti con l'impiego dei test genomici in aggiunta ai parametri clinico-patologici. Per tale relazione le regioni e province autonome si avvalgono dei dati comunicati dai centri oncologici individuati riguardo alla evoluzione dei trattamenti postoperatori, nonche' di analisi secondarie dei dati amministrativi sanitari, in forma aggregata e anonima.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Ita
Corte dei diritti fondamentali dell
Corte dei valori, della cittadinanza
I Presidenti della Re
L'Onore nation

Sentenza **137/2009**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

Presidente **AMIRANTE** - Redattore **MADDALENA**

Udienza Pubblica del **31/03/2009** Decisione del **04/05/2009**

Deposito del **08/05/2009** Pubblicazione in G. U. **13/05/2009**

Norme impugnate: Art. 17 della legge della Regione Lazio 28/12/2006, n. 28, e allegata Tabella B.

Massime: **33381**

Atti decisi: **ord. 381/2008**

Massima n. 33381

Titolo

Contabilità pubblica - Regione Lazio - Erogazione, con norma provvedimento, di contributi per lo svolgimento di iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo ai soli soggetti indicati nella Tabella B allegata alla legge censurata - Mancanza di criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari e nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno. Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo di disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di c e n s u r a .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 17 e la tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28, che dispongono il concorso della Regione alle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale attraverso la diretta previsione tanto dei soggetti destinatari di contributi quanto, con riferimento a ciascun beneficiario, dell'importo del contributo assegnato. La norma in oggetto è qualificabile come legge-provvedimento, poiché incide su un numero determinato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto, e richiede, pertanto, uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto il profilo della sua non arbitrarietà. In tale prospettiva, la norma viola l'art. 3 Cost., poiché né dal testo né dai lavori preparatori emerge la *ratio* giustificatrice del caso concreto, non risultando che il Consiglio regionale abbia osservato criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi. L'intervento legislativo si risolve in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in denaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi e a scapito, quindi, dell'interesse generale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

-Sullo scrutinio stretto di costituzionalità delle leggi-provvedimento v., citate, sentenze n. 429/2002, n. 364/1999, n. 185/1998, n. 2 e n. 153/1997.

-Sui limiti entro cui le leggi-provvedimento sono ammissibili v., citate, sentenze n. 94/2009, n. 241/2008, n. 267/2007, n. 492/1995, n. 346/1991, n. 143/1989.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio 28/12/2006 n. 28 art. 17 e allegata Tabella B

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 97

Costituzione art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge 07/08/1990 n. 241 art. 12

Pronuncia

SENTENZA N. 137 ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel procedimento vertente tra il Codacons – Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e la Regione Lazio ed altri, con ordinanza del 31 luglio 2008, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione del Codacons e della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l'avvocato Carlo Rienzi per il Codacons.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio amministrativo promosso dall'associazione Codacons – Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori – contro la Regione Lazio e nei confronti di altre associazioni per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento con cui la Regione comunicava al sodalizio ricorrente il rigetto del progetto da esso presentato per la concessione di contributi nell'anno 2007 per lo svolgimento di iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 31 luglio 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007).

Con l'art. 17, la Regione ha disposto il proprio concorso alle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale: prevedendo (comma 1), nella tabella B allegata alla medesima legge, tanto i soggetti destinatari di contributi quanto, con riferimento a ciascun beneficiario, l'importo del contributo assegnato (in ogni caso delimitato entro la percentuale del 90 per cento delle spese dichiarate ammissibili); condizionando (comma 2) l'effettiva concessione del contributo (nella misura già fissata nella tabella) alla presentazione da parte dei beneficiari, entro il 30 giugno 2007 (pena la decadenza del contributo), della documentazione necessaria per l'identificazione dettagliata del progetto, così come richiesto dalla normativa vigente ed in particolare, per gli investimenti, dalla disposizione dell'art. 93, comma 3, della legge della Regione Lazio 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999).

In punto di fatto, il rimettente riferisce che l'associazione non lucrativa ricorrente, non ricompresa nella predetta tabella B, ha prodotto istanza, entro il termine del 30 giugno 2007, per poter fruire dei contributi di cui al citato art. 17, allegando un progetto denominato “Giochi sicuri – bimbi contenti” nonché la documentazione prescritta dalla delibera della Giunta regionale n. 362 del 29 maggio 2007, dettante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi in questione. L'istanza del Codacons è stata respinta con determinazione regionale del 18 luglio 2007, non risultando tale associazione inclusa nell'elenco di cui alla tabella B dei soggetti beneficiari dei contributi ivi quantificati.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale amministrativo regionale ne motiva la sussistenza, affermando che l'art. 17 e la tabella B della legge regionale in esame impediscono all'associazione ricorrente di partecipare al procedimento per la concessione dei contributi.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osserva che la disposizione denunciata deve essere qualificata come norma-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto.

Il giudice *a quo* ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è precluso alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'attività amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto. Tuttavia le leggi provvedimento sono soggette ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore, tanto più rigoroso quanto più marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo.

Secondo il giudice *a quo*, la norma provvedimento recata dall'art. 17 della legge della Regione Lazio n. 28 del 2006 e dall'allegata tabella B contrasterebbe con l'art. 3 Cost., in quanto attraverso la stessa il

legislatore regionale avrebbe dato vita ad una disciplina lesiva del principio di eguaglianza (che postula la *par condicio*), disponendo, a monte, di ripartire i contributi disponibili tra enti individuati in assenza di ogni procedura idonea ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa regionale. La scelta legislativa sarebbe caratterizzata da arbitrarietà ed irragionevolezza, non rinvenendosi (né l'Amministrazione regionale essendo stata in grado di indicare) le particolari ragioni suscettibili di giustificare la deroga operata al principio della *par condicio*; di qui il rischio che, nella scelta dei soggetti beneficiari dei contributi, il legislatore possa aver subito il condizionamento di interessi di parte (e cioè di gruppi di pressione pubblici o privati).

Vi sarebbe, altresì, contrasto con l'art. 97 Cost., giacché la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità costituirebbe un corollario dell'arbitrarietà e manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata.

Infine, sarebbe violato l'art. 117 Cost., che impone alla potestà legislativa regionale concorrente il rispetto dei principi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Il TAR rimettente richiama l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo cui la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti (incluse, a norma dell'art. 29 della stessa legge, le Regioni), nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Tanto la predeterminazione di detti criteri quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole amministrazioni in sede di concessione dei relativi benefici, sono rivolte – osserva il giudice *a quo* – ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e si atteggiano a principio generale. La norma impugnata, avente carattere provvedimentale, confliggerebbe con tale principio generale, rappresentando un modo surrettizio per sottrarre pubblici denari alla procedura, *ex lege* prescritta, per la loro assegnazione e ripartizione tra i soggetti più meritevoli.

2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Lazio, concludendo per la non fondatezza della questione.

Ad avviso della Regione Lazio, la sollevata questione di legittimità costituzionale non si fonderebbe su aspetti di irragionevolezza direttamente riferibili al contenuto precettivo delle disposizioni emanate dal legislatore regionale, bensì sulla circostanza che il legislatore regionale non avrebbe tenuto conto, nell'emanarle, di quanto statuito, con riferimento al prodromico procedimento amministrativo per l'attribuzione di benefici, dall'art. 12 della legge n. 241 del 1990, quale limite alla potestà legislativa regionale ai sensi dell'art. 117 Cost.

Secondo la Regione Lazio, non sussisterebbe un vincolo procedimentale all'attività legislativa, la quale ben potrebbe estrinsecarsi anche attraverso leggi provvedimento nella materia di attribuzione di vantaggi e benefici economici. La Corte costituzionale ha infatti affermato che non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa.

Non sarebbe neppure configurabile la dedotta lesione dell'art. 97 Cost., essendo questo parametro applicabile esclusivamente all'amministrazione.

3. – Si è costituito il Codacons, chiedendo che, per le ragioni indicate nell'ordinanza di rimessione, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Lazio n. 28 del 2006 e della allegata tabella B, nella parte in cui la norma da essi risultante prevede di attribuire i contributi e le sovvenzioni ivi disciplinati in assenza di ogni procedura idonea ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, nonché in assenza di qualsivoglia preventivo criterio.

4. – In prossimità dell'udienza, il Codacons ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato in diritto

1. – La questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio investe l'art. 17 e la tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007), i quali dispongono il concorso della Regione alle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale attraverso la diretta previsione tanto dei soggetti destinatari di contributi quanto, con riferimento a ciascun beneficiario, dell'importo del contributo assegnato.

Ad avviso del TAR del Lazio, le disposizioni denunciate – da qualificare come legge-provvedimento – sarebbero lesive del principio di eguaglianza, perché disporrebbero la ripartizione dei contributi disponibili tra enti individuati in assenza di qualsiasi procedura idonea ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa regionale, e perché la scelta legislativa sarebbe caratterizzata da arbitrarietà ed irragionevolezza, non essendo desumibili le particolari ragioni suscettibili di giustificare la deroga operata al principio della *par condicio*.

Il giudice rimettente prospetta, altresì, il contrasto con l'art. 97 Cost., sul rilievo che la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità costituirebbe un corollario dell'arbitrarietà e manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata; e con l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto del principio fondamentale dettato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai cui sensi la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. – La questione è fondata.

La questione ha ad oggetto la valutazione, alla stregua dei parametri sopra indicati, della conformità alla Costituzione di una disposizione che può essere qualificata come legge-provvedimento, in quanto incide su un numero determinato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto, attribuendo a ben precisi soggetti collettivi sovvenzioni in danaro per iniziative e progetti.

Al riguardo, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 248 e 347 del 1995), non è preclusa alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto.

Tuttavia, come di recente ribadito da questa Corte nelle sentenze n. 94 del 2009 e n. 267 del 2007, queste leggi sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioè quello del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà (sentenze n. 143 del 1989, n. 346 del 1991 e n. 492 del 1995). La legittimità costituzionale di questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata in relazione al loro specifico contenuto (sentenza n. 241 del 2008).

In considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio (sentenze n. 153 del 1997 e n. 185 del 1998), la legge-provvedimento è, conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità (sentenze nn. 2 e 153 del 1997, n. 364 del 1999 e n. 429 del 2002), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del

legislatore. Ed un tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997).

Dalla giurisprudenza costituzionale si ricava che, se è vero che non è configurabile, in base alla Costituzione, una riserva di amministrazione, è pur vero che lo stesso legislatore, qualora emetta leggi a contenuto provvedimentale, deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza, affinché il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità. In altri termini, la mancata previsione costituzionale di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilità per il legislatore di svolgere un'attività a contenuto amministrativo, non può giungere fino a violare l'eguaglianza tra i cittadini. Ne consegue che, qualora il legislatore ponga in essere un'attività a contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.

In questa prospettiva, la norma-provvedimento impugnata deve ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., non avendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento.

Difatti, né dal testo della norma – che contiene, con il rinvio alla tabella, un mero elenco dettagliato di destinatari, di progetti finanziati e di importi ripartiti – né dai lavori preparatori della legge emerge la *ratio* giustificatrice del caso concreto, non risultando che il Consiglio regionale abbia osservato criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno.

In tal modo la norma denunciata si risolve in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in danaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, e a scapito, quindi, dell'interesse generale.

Resta assorbito l'esame del dedotto contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



CORTE COSTITUZIONALE

La Costituzione
della
Repubblica Ita
Corte dei diritti fondamentali dell
Corte dei valori, della cittadinanza
I Presidenti della Re
L'Isola nation

Sentenza **28/2019**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **LATTANZI** - Redattore **BARBERA**

Udienza Pubblica del **22/01/2019** Decisione del **23/01/2019**

Deposito del **28/02/2019** Pubblicazione in G. U. **06/03/2019**

Norme impugnate: Art. 2, della legge della Regione Abruzzo 23/01/2018, n. 5, nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composta dagli Allegati a tale legge.

Massime: **42182 42183 42184**

Atti decisi: **ric. 28/2018**

Massima n. 42182

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Adeguamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) - Adozione del piano con legge regionale, anziché con atto amministrativo - Omessa applicazione della procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 2 della legge Reg. Abruzzo n. 5 del 2018 e il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli allegati a tale legge, che stabiliscono la forma dell'atto legislativo per ogni adeguamento del piano, anziché quella dell'atto amministrativo. Stante la riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva dello Stato, il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge; al contrario, il legislatore abruzzese ha omesso di applicare la procedura, in materia di VAS, prevista dall'art. 199 cod. amb. per le ipotesi di approvazione e adeguamento dei PRGR. (*Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2018 e n. 244 del 2016*)

Quando il legislatore statale prescrive l'adozione di una "procedura", comprendendovi la partecipazione degli interessati e l'acquisizione di pareri tecnici, deve intendersi che esso abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue. (*Precedente citato: sentenza n. 310 del 2012*).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge dello Stato, nell'esercizio di una competenza esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa. Il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti; viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità. (*Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2012, n. 44 del 2010, n. 271 del 2008 e n. 250 del 2008*).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme statali che, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rimettono la definizione degli interventi regionali ad atti di pianificazione, devono intendersi prescrittive della forma dell'atto amministrativo, perché solo così è possibile assicurare le garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici, con conseguente divieto per la Regione di ricorrere ad una legge-provvedimento, dal momento che l'atto amministrativo costituisce il punto di approdo di un'adeguata attività istruttoria svolta in sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati, preordinata all'apprezzamento e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (siano esse statali, locali o private), che possono adeguatamente emergere ed essere valutate in modo trasparente, non solo a garanzia dell'imparzialità della scelta, ma anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario coinvolto, che consiste nell'inveramento della tutela ambientale. (*Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2018, n. 66 del 2018, n. 174 del 2017, n. 173 del 2017, n. 139 del 2017, n. 90 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012 e n. 143 del 1989*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 23/01/2018 n. 5 art. 2

legge della Regione Abruzzo 23/01/2018 n. 5 allegato PRGR

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Massima n. 42183

Titolo

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Adeguamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) - Prevista riserva di legge, anziché di atto amministrativo - Disposizione manifestamente correlata con la norma regionale impugnata dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 11, comma 4-*bis*, della legge Reg. Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 44 del 2011, che stabilisce una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR). Tale previsione, quantunque estranea alle censure del ricorrente, è manifestamente correlata con la norma regionale impugnata, perché è all'origine del vizio della stessa, evidenziando così la necessità di estendere ad essa la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018. (*Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 19/12/2007 n. 45 art. 11 co. 4 bis

legge della Regione Abruzzo 29/12/2011 n. 44 art. 11 co. 1

Massima n. 42184

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti censure.

Testo

Accolta, per violazione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 nonché, in via consequenziale, dell'art. 11, comma 4-*bis*, della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2007, rimangono assorbite le restanti ragioni di censura proposte in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo 23/01/2018 n. 5 art. 2

legge della Regione Abruzzo 19/12/2007 n. 45 art. 11 co. 4 bis

Parametri costituzionali

Costituzione art. 118 co. 1

Pronuncia

SENTENZA N. 28

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-26 marzo 2018, depositato in cancelleria il 28 marzo 2018, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nella udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 23-26 marzo 2018 e depositato il 28 marzo 2018 (reg. ric. N. 28 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge.

1.1. Il ricorrente ha sostenuto anzitutto che la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché il principio generale di «primarietà dell'ambiente».

La disciplina dei rifiuti, infatti, attiene alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di esclusiva competenza dello Stato, cui spetta pertanto la fissazione di livelli minimi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale. In tal senso, l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevede che per l'approvazione dei piani regionali si applichi la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), previa acquisizione dei pareri degli enti territoriali coinvolti e con le opportune forme di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati; secondo il ricorrente, pertanto, la legge statale avrebbe implicitamente – ma chiaramente – previsto che lo strumento per l'adozione del piano sia costituito da un atto amministrativo e non da una legge, onde consentire una compiuta valutazione degli interessi ambientali ad esso sottesi, di cui dare conto nella motivazione dell'atto conclusivo.

L'adeguamento del piano regionale con legge, anziché con atto amministrativo, sarebbe dunque illegittimo per contrasto con la «riserva di amministrazione» stabilita dal legislatore statale a presidio degli interessi ambientali coinvolti nelle politiche di gestione dei rifiuti nel territorio.

1.2.– Con una seconda censura il ricorrente ha poi dedotto la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164,

nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati), attuativo del primo.

Tali norme statali fissano precisi criteri di riparto delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.

In particolare, l'art. 35 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri determini, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la capacità complessiva di trattamento dei rifiuti degli impianti di incenerimento autorizzati nel territorio nazionale, onde consentire la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti su scala nazionale, anche nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio.

Il d.P.C.m. 10 agosto 2016, poi, attua tale previsione nell'adempimento di una funzione amministrativa di tipo programmatico; esso provvede, fra l'altro, a stimare il fabbisogno di incenerimento per ogni Regione, necessario a chiudere il ciclo dei rifiuti con la minimizzazione del ricorso alla discarica, in misura che può essere, se del caso, modificata soltanto in occasione di adeguamento del piano regionale, ovvero in presenza di motivate e documentate necessità.

Ad avviso del ricorrente, il piano approvato con la disposizione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con le previsioni del citato d.P.C.m., modificando il fabbisogno in assenza dei presupposti per la relativa richiesta e contenendo previsioni di smaltimento non plausibili e motivate in termini inadeguati.

1.3.– Con un terzo profilo di censura, infine, il ricorrente ha sostenuto che il piano regionale, prevedendo un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell'incenerimento con recupero energetico, pure previsto dal menzionato d.P.C.m., si porrebbe in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall'art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo deducendo l'infondatezza del ricorso.

2.1.– In relazione alla prima censura, la resistente ha rilevato che già il precedente piano era parte integrante di una legge regionale (la legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti») che lo conteneva come allegato.

Era poi intervenuta la legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», – che, aggiungendo il comma 4-bis all'art. 11 della citata legge regionale n. 45 del 2007, stabiliva una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti; e nessuna di tali disposizioni era mai stata fatta oggetto di dubbi di costituzionalità.

Posti tali rilievi, la Regione ha comunque contestato l'assunto in base al quale l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 conterrebbe una «riserva di amministrazione» per l'adozione del piano; alle Regioni verrebbe infatti consentita la massima discrezionalità nell'individuazione dello strumento previsto per la relativa approvazione, ferma restando la necessità di rispettare le prescrizioni indicate, che nella specie erano state tutte adempiute.

Secondo la Regione, pertanto, l'approvazione del piano con atto legislativo andrebbe intesa in senso puramente formale, attesa la sostanziale conformità dell'iter di approvazione al modello procedimentale tracciato dal legislatore statale.

2.2.– Sulle restanti censure la Regione – dopo aver adombrato una possibile difformità dei parametri interposti evocati dal ricorrente rispetto alla disciplina europea di settore – ha analizzato le previsioni di piano inerenti alla quantità ed alla tipologia dei rifiuti da trattare, dettagliando proprie osservazioni tecniche a confutazione del ricorso, e ciò sia con riferimento alla lamentata contrarietà delle previsioni del piano ai livelli di fabbisogno indicati dalla normativa statale, sia con riferimento alla dedotta violazione della «gerarchia dei rifiuti».

3.– In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché dell'adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale legge, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, della Costituzione.

1.1.– Il ricorrente ritiene che la Regione, nel provvedere all'adeguamento del piano mediante legge anziché mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché il principio generale di «primarietà dell'ambiente».

Al riguardo, osserva che l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevede che le Regioni predispongano e adottino i piani di gestione dei rifiuti applicando la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), e rendano disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

Tale previsione, ad avviso del ricorrente, imporrebbe alle Regioni di adottare il piano con atto amministrativo, all'esito di un procedimento che consenta una piena valutazione degli interessi ad esso sottesi, inerenti alla materia dell'ambiente. Di qui la violazione, consistita nel mancato rispetto di tale previsione della legge statale, che costituisce un livello minimo di tutela cui le Regioni sono tenute ad uniformarsi.

1.2.– La disposizione regionale violerebbe inoltre gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., perché si porrebbe in ulteriore contrasto con i livelli minimi di tutela uniforme sul territorio nazionale e con il contenuto della funzione amministrativa statale di carattere programmatico stabiliti dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati).

Il piano adeguato, infatti, conterrebbe previsioni contrastanti con le stime relative al fabbisogno ed alla capacità di smaltimento della Regione Abruzzo di cui alle richiamate norme statali.

1.3.– Il ricorrente evidenzia, infine, che il piano regionale prevede un ingente ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell'incenerimento con recupero energetico, ponendosi così in contrasto con la

«gerarchia dei rifiuti» stabilita dall'art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.– La prima questione è fondata.

2.1.– Attraverso tale censura il ricorrente contesta la fonte con cui il piano è stato adeguato, assumendo che non sarebbe consentito al legislatore regionale sostituirsi all'amministrazione della Regione nel compimento di un'attività che la legge statale riserverebbe alla sfera amministrativa.

Con la disposizione in questione, in effetti, la Regione Abruzzo ha provveduto con legge, anziché con atto amministrativo, all'adeguamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006; e ciò in conformità alla previsione dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), che prescrive la forma dell'atto legislativo per ogni adeguamento del piano.

2.2.– Va anzitutto rilevato che – stante la pacifica riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 150 del 2018 e n. 244 del 2016) – il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge.

Dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, questa Corte ha infatti osservato che la legge dello Stato, nell'esercizio di una competenza esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa (sentenze n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008); e tanto perché «[i]n tale area riservata di competenza, per quanto la funzione amministrativa debba essere allocata al livello di governo reputato idoneo ai sensi dell'art. 118 Cost., il compito sia di individuare questo livello, sia di disciplinare forma e contenuto della funzione, non può che spettare al legislatore statale» (sentenza n. 20 del 2012).

Poiché, tuttavia, l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 non pone un vincolo esplicito in tal senso, limitandosi a prevedere che per l'approvazione (e l'adeguamento) dei piani di gestione integrata dei rifiuti si applichi la procedura in materia di VAS, si tratta di valutare se detta disposizione vada interpretata nel senso proposto dal ricorrente, ossia come prescrittiva di un atto amministrativo di pianificazione.

2.3.– A tale quesito va data risposta affermativa.

Sul punto, questa Corte ha osservato, in via generale, che «il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari “a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti [...]”; viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità” (sentenza n. 20 del 2012; nello stesso senso sentenze n. 90 del 2013 e n. 143 del 1989).

Rientra in tali casi l'ipotesi in cui la materia dell'intervento riguardi la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Al riguardo, questa Corte, più recentemente, ha precisato che le norme statali che rimettono la definizione di interventi regionali ad atti di pianificazione devono intendersi prescrittive della forma dell'atto amministrativo; solo così, infatti, è possibile assicurare «le “garanzie procedurali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici”, con conseguente divieto per la regione di ricorrere ad una legge-provvedimento» (sentenza n. 174 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 139 del 2017).

La tutela dell'ambiente, peraltro, implica che l'intervento regionale previsto dalla legislazione statale avvenga «nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la

scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali» (sentenza n. 173 del 2017 nonché, più in generale, sentenza n. 85 del 2013).

Del resto, l'atto amministrativo costituisce il punto di approdo di un'adeguata attività istruttoria svolta nella sede procedimentale, aperta al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati, e quindi preordinata all'apprezzamento e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (siano esse statali, locali o private); è in tale sede che dette istanze possono adeguatamente emergere ed essere valutate in modo trasparente, e ciò non solo a garanzia dell'imparzialità della scelta – nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost. – ma anche e soprattutto per il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario coinvolto, che consiste nell'inveramento della tutela ambientale (sentenze n. 69 e 66 del 2018).

2.4.– Si può dunque ritenere che quando il legislatore statale prescrive l'adozione di una "procedura", comprendendovi la partecipazione degli interessati e l'acquisizione di pareri tecnici, «abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue» (sentenza n. 310 del 2012).

E ciò è quanto accade nel caso di specie, atteso che l'art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che il piano sia approvato previa acquisizione ed elaborazione di dati tecnici concernenti tipo, quantità e fonte dei rifiuti, con l'espressa indicazione dei criteri per l'individuazione dei siti di smaltimento o di recupero, e che si applichi la procedura in materia di VAS, con il rilascio dei pareri di Province, Comuni ed Autorità d'ambito, la partecipazione del pubblico e degli interessati, l'indicazione delle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione.

3.– Poiché, invece, il legislatore abruzzese ha adeguato in forma di legge il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, omettendo di dar corso all'adeguata valutazione dei diversi interessi coinvolti nella materia così come previsto dal legislatore statale, e perciò derogando ad una previsione finalizzata alla tutela dell'ambiente, sussiste il denunziato vizio di legittimità costituzionale.

3.1.– Tale vizio, peraltro, colpisce non solo l'impugnato art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2018 ed il piano allegato, ma, in via consequenziale, anche l'art. 11, comma 4-bis, della legge reg. Abruzzo n. 45 del 2007, aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge reg. Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)», che stabilisce una riserva di legge per l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti.

Quest'ultima previsione, infatti, quantunque estranea alle censure del ricorrente, è manifestamente correlata con la norma regionale impugnata, perché è all'origine del vizio della stessa, evidenziando così la necessità di estendere ad essa la dichiarazione di illegittimità costituzionale (in senso conforme, fra le altre, sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017).

La fondatezza della prima questione, di carattere dirimente perché concerne la forma dell'intervento regionale, comporta l'assorbimento delle restanti ragioni di censura, che ineriscono ai contenuti del piano regionale dei rifiuti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), dell'art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», aggiunto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **258/2019**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **LATTANZI** - Redattore **ANTONINI**

Udienza Pubblica del **22/10/2019** Decisione del **22/10/2019**

Deposito del **06/12/2019** Pubblicazione in G. U. **11/12/2019**

Norme impugnate: Artt. 1, c.1°, e 2, c.1°, della legge della Regione Marche 12/12/2018, n. 46.

Massime: **40884 42721 42722 42723**

Atti decisi: **ric. 21/2019**

Massima n. 40884

Titolo

Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in merito alla lesione del parametro costituzionale evocato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione in merito alla lesione del parametro costituzionale evocato, nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018. Malgrado il ricorso non indichi in maniera esplicita, tra quelli espressi dalla disposizione costituzionale evocata, il principio asseritamente leso, esso rende comunque ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, per cui deve ritenersi che - implicitamente ma chiaramente - la interferenza denunciata dal ricorrente riguardi la violazione del principio della parità delle armi di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost., in base al quale ogni processo si svolge in condizioni di parità. (*Precedente citato: sentenza n. 228 del 2016*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche 12/12/2018 n. 46 art. 1 co. 1

legge della Regione Marche 07/11/2018 n. 44 art. 3 co. 2

legge della Regione Marche 12/12/2018 n. 46 art. 2

legge della Regione Marche 07/11/2018 n. 44 Allegato A

Parametri costituzionali

Costituzione art. 111

Massima n. 42721

Titolo

Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Determinazione da parte della Corte costituzionale
p e r e c o n o m i a d i g i u d i z i o .

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la questione promossa con riferimento alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quella riferita a un parametro non compreso nel Titolo V della Parte II della Costituzione.

Spetta alla Corte costituzionale decidere (anche per economia di giudizio) l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. (*Precedente citato: sentenza n. 148 del 2018*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche 12/12/2018 n. 46 art. 1

legge della Regione Marche 07/11/2018 n. 44 art. 3 co. 2

legge della Regione Marche 12/12/2018 n. 46 art. 2

legge della Regione Marche 07/11/2018 n. 44 Allegato A

Parametri costituzionali

Costituzione art. 111

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Massima n. 42722

Titolo

Caccia - Norme della Regione Marche - Adozione con legge regionale del calendario venatorio 2018-2019, comprensivo delle prescrizioni vevolvi per l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità
c o s t i t u z i o n a l e .

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018 che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, autorizzano l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A), all'uopo aggiunto alla stessa legge reg. Marche n. 44 del 2018. Le norme impugnate hanno fatto propria la disciplina

dell'attività venatoria già in precedenza posta dal calendario approvato con provvedimento amministrativo (deliberazione della Giunta reg. Marche 30 luglio 2018, n. 1068, dal contenuto pressoché integralmente coincidente con quello di cui alla legge impugnata), così attraendo quest'ultimo nella sfera legislativa e attribuendogli gli effetti tipici degli atti normativi. L'adozione di una legge-provvedimento si pone in contrasto con l'implicita riserva di amministrazione stabilita dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 - che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente anche ai fini del controllo giurisdizionale e non tollera che il calendario venatorio venga irrigidito nella forma legislativa a scapito dell'esigenza di raffrontabilità sottesa al principio di generalità e astrattezza della legge - il quale esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, la successiva cristallizzazione del contenuto del provvedimento nella forma della legge impedisce anche di assicurare il più marcato regime di flessibilità proprio della natura amministrativa dell'atto, altresì idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato. (*Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013, n. 90 del 2013, n. 20 del 2012*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche 12/12/2018 n. 46 art. 1

legge della Regione Marche 07/11/2018 n. 44 art. 3 co. 2

legge della Regione Marche 12/12/2018 n. 46 art. 2

legge della Regione Marche 07/11/2018 n. 44 Allegato A

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. s)

Altri parametri e norme interposte

legge 11/02/1992 n. 157 art. 18 co. 4

Massima n. 42723

Titolo

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei profili evocati - Assorbimento dei restanti profili e dell'ulteriore questione.

Testo

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, è assorbito l'ulteriore profilo di censura relativo alla ritenuta replicabilità di anno in anno del contenuto del calendario venatorio adottato con le norme impugnate, nonché l'ulteriore questione riferita all'art. 111 Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche 12/12/2018 n. 46 art. 1

legge della Regione Marche 07/11/2018 n. 44 art. 3 co. 2

legge della Regione Marche 12/12/2018 n. 46 art. 2

legge della Regione Marche 07/11/2018 n. 44 Allegato A

Parametri costituzionali

Costituzione art. 111

Pronuncia

SENTENZA N. 258

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-19 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione l'11 febbraio 2019 e depositato in cancelleria il 12 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria"), in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

1.1.– L'art. 1, comma 1, della legge regionale appena citata sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), prevedendo che «[n]ei siti di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)». Il successivo art. 2, comma 1, invece, dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l'Allegato A di cui a questa legge».

L'art. 3, comma 1, della suddetta legge reg. Marche n. 44 del 2018 – cui si riferisce la prima delle disposizioni impugnate – prevede che «[i] piani faunistico-venatori di cui all'articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))».

2.– Ad avviso del ricorrente, le disposizioni censurate, riconducibili alla categoria delle norme provvedimento, violerebbero anzitutto l'art. 111 Cost., dal momento che mediante la loro approvazione il legislatore marchigiano avrebbe interferito con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

La difesa dello Stato illustra tale censura ricostruendo gli eventi processuali di un articolato contenzioso amministrativo in corso, già pendente al momento dell'approvazione delle norme impugnate. Più precisamente, riferisce che dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche due associazioni ambientaliste hanno proposto ricorso per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione della Giunta della Regione Marche 30 luglio 2018, n. 1068, avente ad oggetto «L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019», e che il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, con ordinanza 22 ottobre 2018, n. 5165, ha sospeso in sede cautelare l'efficacia del calendario approvato con la citata

delibera, con riferimento all'esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e al prelievo di determinate specie di volatili in alcuni giorni del febbraio 2019.

La Regione Marche avrebbe quindi «provveduto a ripristinare l'esercizio della caccia nelle aree suddette» con l'art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018 e con l'approvazione della deliberazione della Giunta della Regione Marche 8 novembre 2018, n. 1468, avente ad oggetto «Attuazione art. 3 comma 2 della Legge regionale n. 44/2018».

Tuttavia, anche tale deliberazione è stata gravata dinanzi al TAR Marche che, con ordinanza 7 dicembre 2018, n. 265, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione limitatamente all'esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al prelievo delle medesime specie interessate dalla precedente ordinanza del Consiglio di Stato.

Attraverso la successiva approvazione delle norme impugnate, quindi, la Regione Marche avrebbe nuovamente ripristinato la caccia in tali aree, sicché, ad avviso del ricorrente, sarebbe evidente la denunciata interferenza con la funzione giurisdizionale esercitata «attraverso i pronunciamenti cautelari dianzi citati» e, di conseguenza, il travalicamento di poteri da parte del legislatore regionale. Al riguardo, il ricorso richiama la sentenza n. 267 del 2007, con la quale la Corte ha affermato che le leggi-provvedimento «sono ammissibili entro limiti specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso».

2.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le norme censurate lederebbero anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

L'Avvocatura generale osserva preliminarmente che, secondo l'orientamento di questa Corte, la fauna selvatica rappresenterebbe «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con la conseguenza che le norme statali che la disciplinano costituirebbero regole minime uniformi di salvaguardia, non derogabili dal legislatore regionale nemmeno nell'esercizio della propria competenza residuale in materia di caccia.

In particolare, la difesa dello Stato richiama il disposto dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), laddove prevede, al comma 2, che le Regioni possano modificare i periodi nei quali è consentita la caccia indicati nel precedente comma 1 «attraverso un procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» – oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – e, al comma 4, che il calendario venatorio sia approvato con regolamento.

Quindi, sulla scorta delle medesime argomentazioni espresse da questa Corte nella sentenza n. 20 del 2012, ritiene che dalle indicate disposizioni statali si evinca il principio secondo cui il procedimento di adozione del calendario venatorio debba necessariamente concludersi con un provvedimento amministrativo.

Di qui il dedotto vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che con le disposizioni censurate il legislatore regionale avrebbe adottato il calendario venatorio con legge-provvedimento, così riducendo lo standard minimo di tutela della fauna selvatica stabilito, oltre che dalla legislazione nazionale, anche dalle «direttive comunitarie in materia (art. 6, comma 3, Direttiva 92/43/CEE - c.d. "Direttiva habitat" e Direttiva n. 79/409/CEE - c.d. "Direttiva Uccelli")».

La lesione della competenza legislativa statale sarebbe, peraltro, ancor più evidente in quanto dalle norme censurate deriverebbe che il contenuto del calendario venatorio con esse adottato non sarebbe «limitato allo specifico anno di riferimento, [...], ma divent[erebbe] replicabile di anno in anno».

3.– Si è costituita la Regione Marche, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, di non fondatezza delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1.– Sarebbe, in particolare, inammissibile la questione promossa in riferimento all'art. 111 Cost.

Il ricorrente non avrebbe difatti specificamente individuato quale dei principi espressi dall'evocato parametro costituzionale e funzionali alla realizzazione del giusto processo sarebbe stato leso e non avrebbe, conseguentemente, fornito una motivazione sufficiente del dedotto *vulnus*.

3.2.– Ad avviso della Regione resistente, inoltre, il parametro costituzionale in questione, per un verso, sarebbe inconferente «rispetto al caso di specie». Per altro verso, non sarebbe stato compromesso, dal momento che «non v'è traccia di alcuna irragionevolezza nella disciplina legislativa» impugnata. La Regione Marche osserva, in proposito, che il calendario venatorio è stato adottato con la delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018 e quindi «richiamato», dopo la sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato, dalla successiva delib. Giunta reg. Marche n. 1468 del 2018, di cui è stata del pari sospesa l'efficacia in sede giurisdizionale. Diversamente da quanto dedotto nel ricorso statale, la legge reg. Marche n. 44 del 2018 non avrebbe ripristinato il calendario venatorio: la legge reg. Marche n. 46 del 2018 rappresenterebbe, pertanto, il «primo atto legislativo» che richiama il suddetto calendario, il quale era stato solo sospeso in via cautelare e non annullato; al contrario, nella fattispecie concreta esaminata da questa Corte nella sentenza n. 267 del 2007, citata dal ricorrente a fondamento della censura, la potestà legislativa era stata esercitata in contrasto con pronunce giurisdizionali divenute definitive.

Infine, la difesa regionale rileva che, essendo i due provvedimenti giurisdizionali cautelari «del tutto carenti in punto di motivazione sul *fumus boni iuris*», non poteva essere «agilmente formulata una prognosi di accoglimento dei ricorsi promossi innanzi ai giudici amministrativi».

3.3.– Secondo la Regione Marche, risulterebbe del pari infondata la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., essendo stato rispettato, nel caso di specie, il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, secondo cui il calendario venatorio deve necessariamente assumere la forma dell'atto amministrativo.

Il suddetto calendario, infatti, è stato approvato con la delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018, assunta all'esito del procedimento amministrativo previsto dalla legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), nel corso del quale è stato acquisito il parere dell'ISPRA in conformità al disposto dell'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992: le norme censurate, pertanto, si sarebbero limitate a «richiamare il rispetto di tale calendario».

Sarebbe, d'altro canto, priva di fondamento la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo cui «il contenuto» del calendario venatorio, in forza delle disposizioni impuginate, non sarebbe «limitato allo specifico anno di riferimento, [...], ma divent[erebbe] replicabile di anno in anno».

Il comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, come introdotto dall'impugnato art. 1 della legge reg. Marche n. 46 del 2018, andrebbe infatti letto alla luce del comma 1 dello stesso art. 3, a mente del quale i piani faunistico-venatori provinciali continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000, qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 sui piani medesimi o sui singoli interventi, ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione, ZSC, e Zone di Protezione Speciale, ZPS).

Di conseguenza, poiché l'applicazione nei siti della Rete Natura 2000 dei piani faunistico-venatori provinciali è stata disposta solo sino al 31 dicembre 2019, anche il calendario venatorio oggetto del successivo comma 2 non potrebbe produrre effetti oltre questa data.

4.– In prossimità dell'udienza la Regione Marche ha depositato una tempestiva memoria, con la quale sono stati ribaditi gli argomenti già illustrati nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria"), in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La prima delle due disposizioni impuginate sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), prevedendo che «[n]ei siti di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)». I siti ai quali la norma fa riferimento sono quelli della rete «Natura 2000», costituita in forza della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, oggi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

L'altra disposizione impugnata dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l'Allegato A di cui a questa legge».

2.– La Regione Marche ha eccepito l'inammissibilità della questione promossa in riferimento all'art. 111 Cost., poiché il ricorrente non avrebbe specificamente individuato quale dei principi espressi dall'evocato parametro costituzionale e funzionali alla realizzazione del giusto processo sarebbe stato leso e non avrebbe, conseguentemente, fornito una motivazione sufficiente del dedotto vulnus.

2.1.– L'eccezione è infondata.

Se è vero che il ricorso non indica in maniera esplicita, tra quelli espressi dalla disposizione costituzionale evocata, il principio asseritamente leso, ciò non giustifica, tuttavia, una pronuncia in limine di inammissibilità.

Infatti, l'atto introduttivo motiva la censura con la descrizione degli eventi processuali del contenzioso pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per le Marche e sottolinea altresì la prossimità temporale tra i provvedimenti giurisdizionali cautelari emessi e l'intervento del legislatore regionale che, interferendo con l'esercizio della funzione giurisdizionale, avrebbe «provveduto a ripristinare» l'esercizio della caccia nelle aree oggetto delle deliberazioni regionali impuginate. Pertanto, anche in considerazione dell'esplicito richiamo alla qualità di parte rivestita dalla Regione nel giudizio amministrativo, deve ritenersi che – implicitamente ma chiaramente – la interferenza denunciata dal ricorrente riguardi la violazione del principio della parità delle armi di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost.: «[o]gni processo si svolge [...] in condizioni di parità».

In conclusione, malgrado la carenza evidenziata dalla Regione, il ricorso rende comunque «ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale» (ex plurimis, sentenza n. 228 del 2016).

3.– Questa Corte, tuttavia, per economia di giudizio e facendo ricorso al potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre, ritiene di esaminare anzitutto la questione promossa con riferimento alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quella riferita a un parametro non compreso nel Titolo V della Parte II della Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 148 del 2018).

4.– La questione è fondata.

4.1.– Al riguardo, va in primo luogo evidenziata la stretta interdipendenza che lega le due disposizioni impugnate.

Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, nel sostituire il comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Marche n. 44 del 2018, autorizza l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 «secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)», mentre l'art. 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018 dispone che «[a]lla l.r. 44/2018 è aggiunto l'Allegato A di cui a questa legge». Quest'ultimo è intitolato «[c]alendarario venatorio regionale 2018-2019» e, da un lato, indica le date di inizio e di termine della stagione venatoria (rispettivamente, 1° settembre 2018 e 10 febbraio 2019), nonché le specie cacciabili; dall'altro, contiene anche il regolamento di caccia, comprensivo delle specifiche prescrizioni vevoli nelle zone di protezione speciale e nei siti d'importanza comunitaria, che, insieme, costituiscono la rete Natura 2000.

Inoltre, confrontando l'allegato di cui alla legge reg. Marche n. 46 del 2018 con il calendario allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Marche 30 luglio 2018, n. 1068, avente ad oggetto «L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2018/2019», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 10 agosto 2018, n. 71, è possibile riscontrarne la pressoché integrale coincidenza (con la sola eccezione dell'aggiunta, nel calendario introdotto per via legislativa, di un ultimo paragrafo relativo al «Carniere stagionale per le specie beccaccia, beccaccino e mestolone»).

4.2.– Ciò premesso, autorizzando l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 «secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A)», l'impugnato art. 1 della legge reg. Marche n. 46 del 2018 richiama senza dubbio il contenuto tipico di tale atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), deve individuare le specie cacciabili e i periodi di caccia, le giornate di caccia, il carniere massimo giornaliero e l'eventuale carniere stagionale, l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia e i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia. In considerazione dell'ambito territoriale di applicazione, lo stesso art. 1 richiama anche le specifiche prescrizioni vevoli per l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000.

Si tratta, come visto, di contenuti tutti presenti nel calendario venatorio cui si riferisce l'impugnato art. 1 della stessa legge regionale e che l'art. 2 di questa aggiunge come specifico allegato alla legge reg. Marche n. 44 del 2018.

È pertanto palese che le norme impugnate hanno fatto propria la disciplina dell'attività venatoria già in precedenza posta dal calendario approvato con provvedimento amministrativo, così attraendo quest'ultimo nella sfera legislativa e attribuendogli gli effetti tipici degli atti normativi.

In tal modo, le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), «nella parte in cui prevede che sia

approvato dalla Regione “il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”, intende con ciò prescriverne la forma di atto amministrativo» (sentenza n. 20 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 193 e n. 90 del 2013). La suddetta norma, infatti, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (sentenza n. 193 del 2013).

4.3.– Non coglie nel segno l’argomento, speso dalla Regione resistente, secondo cui la riserva di amministrazione nel caso di specie non sarebbe stata violata in quanto il calendario venatorio è stato approvato con la citata delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018, all’esito del procedimento disciplinato a tal fine dalla legge reg. Marche n. 7 del 1995 e previa acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sicché la legge impugnata si sarebbe «limitata semplicemente a richiamare il rispetto di tale calendario».

Tale circostanza, infatti, non soddisfa tutte le altre specifiche esigenze (oltre a quella di un procedimento all’interno del quale sia acquisto il parere dell’ISPRA) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rimangono sottese alla implicita riserva di amministrazione stabilita dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

Questa norma garantisce un’istruttoria approfondita e trasparente anche ai fini del controllo giurisdizionale e non tollera, quindi, che il calendario venatorio venga irrigidito nella forma legislativa a scapito dell’esigenza di raffrontabilità sottesa al principio di generalità e astrattezza della legge: il legislatore statale può, infatti, preferire lo strumento del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice comune, anche in considerazione «sia dei tempi con cui il giudice può assicurare una pronta risposta di giustizia, sia della latitudine dei poteri cautelari di cui esso dispone» (sentenza n. 20 del 2012).

Inoltre, la successiva cristallizzazione del contenuto del provvedimento nella forma della legge impedisce anche di assicurare il più marcato regime di flessibilità proprio della natura amministrativa dell’atto, altresì «idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato» (sentenza n. 20 del 2012).

La successiva legificazione del calendario venatorio, seppure in origine adottato con provvedimento amministrativo, in ogni caso riduce in peius lo standard minimo di tutela della fauna selvatica stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

4.4.– È assorbito l’ulteriore profilo di censura relativo alla ritenuta replicabilità di anno in anno del contenuto del calendario venatorio adottato con le norme impuginate.

5.– Resta altresì assorbita l’ulteriore questione di legittimità costituzionale riferita all’art. 111 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.